

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

(3) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

dell' I. A. C. P.

(2) Dimora di ciascuno.

dimoranti e (2) Brindisi Via Castimiro, 9

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(4) Hanno avuto oppure avranno.

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

Sig. BELLO Antonio

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

convenzioni che (4) hanno avuto

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 22 del 12 lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via V. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 1.776 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 7 e 8 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.



A BRINDISI, addì 18 AGO 1958

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

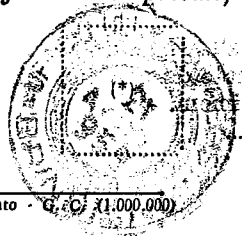
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1959

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Ventisette

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 v. la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono; sublocazioni, surroghe, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od inculti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. BELLO Antonio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 22 del I.º lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Vitt. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 1.776 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG 1958

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG 1958

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt (1) **On. te Ubaldo**

VALLARINO nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.O.P.

dimorante (2) **Brindisi - Via Cardinale, 9**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunzianti (3) **ed il**

sig. Bello Antonio

convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto** 19**57**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n° del lotto**
di case popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: **Dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958**

Corrispettivi pattuiti: **L. 1.716 - mensili anticipate.**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, addì

27 AGO. 1957



DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MOD. 1-bis
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
g. 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra casi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziante (3) ed il

Sig. BELLO Antonio

..... hanno avuto
convenzioni che (4)

10 - 8 19⁶³
esecuzione col giorno (5)

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3/C del I^o lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1964

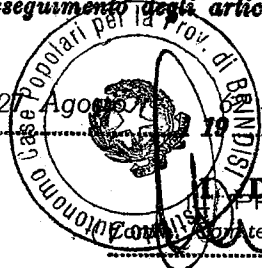
Corrispettivi pattuiti: L. 1938 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1309

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A, addi



IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addi 19⁶³ al N. 1886

..... foglio registro Atti privati, ed esatte lire Settecentodieci

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

(Giovanni Palumbo)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste nel modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate correzioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surroghe, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od illiterate a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74

Legge del Registro

MODULARIO
E. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1913

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

17 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o del denunziati e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) L'articolo registrato ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunziati.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^e (1) **COM. TE UBALDO**

VALLARINO nella sua qualità

di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant^e (2) **Brindisi-Casimiro 9**

dichiara **no** di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi **denunziante** (3) ed il

SIG. BELLO ANTONIO

convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10.8.1962** 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **appartamento n. -- del 1° Lotto**
di Case popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: **dal 10.8.1962 al 10.8.1963**

Corrispettivi pattuiti: **£. 1938- mensili anticipate.-**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
Registro 30 dicembre 1923, n. 2869.

A, add.

I DENUNZIANTE (7)

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1962 19 N. 1753

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **Settecento**

IL CASSIERE

Bollo a calendario

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE
(Dott. Davide Fasano)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. BELLO Giuseppe

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 22 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 1.777 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A BRINDISI add. 27 Agosto 19 60



I DENUNZIANTE (7)

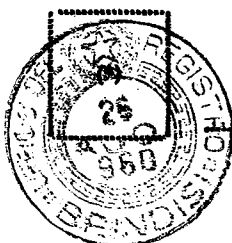
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo V. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 27 Agosto 1960 al N. 140

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire Terremunione

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Calasso)

[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 per cento la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corresponsioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surroghe, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunciante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunciante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

1 sottoscritt **0** **Con.te Ubaldo VAL-**
LARINO fa **Giuseppe** nella sua qua-
lità di Presidente dell'I.A.C.P.-
Brindisi-Via Gasimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess **00** denunziant (3) **ed 11**

Sig. BELLO Antonio di Vito

..... convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10/8/** 19**56**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n.22 del 1° lotto di**
di case popolari - Brindisi - Via Isonzo.-

Durata della locazione: **Dal 10/8/1956 al 10/8/1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 1.716. = mensili anticipate**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, add. **18 SET 1956**



DENUNZIANTE (7) (1)
PRESIDENTE
Ubaldo Valarino.

Registrata la presente denuncia, add. **10 OTT 1956** al N. **2002**

vol. foglio registro Atti privati lire **Cent. 2000**

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

 (§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demanziale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1937).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant.e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant.e (3) ed il

Sig. BELLO ANTONIO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 54.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE, (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 22 al 1° Lotto della
Casa Popolare in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 10/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: £. 1.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addi

DENUNZIANTE (7)
Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addi

19

al N. 378

vol. foglio

registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 dell'1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

Vallarino fu Giuseppe nella sua

qualità di Presidente dell'I.A.C.P.
dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. BELLO MICHELE

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 22 al 1° lotto delle
Case Popolari in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: L. 1.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add

27 AGO. 1963



I DENUNZIANTE (7)

Registrata la presente denuncia, add

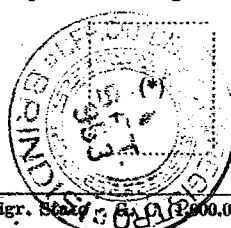
27 SET. 1953

19 al N. 1528

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

50

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono renduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Istituto Autonomo per le Case Popolari

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13 - 9 - 1940 N. 1474).

Brindisi, 3-9-1947

Prot. N. 595

OGGETTO: Comunicazioni

ff. Bello Antonio
Città-

Mi prego comunicarle che questo Istituto, a seguito della Sua istanza, le ha concesso in fitto un alloggio nelle case popolari di questo Istituto alla via Appia. L'alloggio composto di 2 camere ed accessori è al 1° lotto-Via Ionico, Piano 1° N. 22 con ingresso dalla scala C. La concessione è a titolo esclusivamente personale con divieto assoluto di subaffitto.

La pigione è fissata in L. 1500 mensili da pagarsi anticipatamente, escluso il consumo dell'acqua, della luce elettrica e ogni altra o qualsiasi prestazione. La invito pertanto a favorire presso la Segreteria dell'Istituto (Municipio) alle ore 18 del giorno 3-9-1947 per la firma del relativo contratto di fitto previo versamento alla Cassa dell'Istituto della somma di lire L. 1500- per fitto mensile anticipato e di L. 1500- a titolo di deposito cauzionale.

La preveggo che non presentandosi entro 5 giorni dalla data sopracitata la concessione dell'alloggio sarà senz'altro revocata.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Scivalos)

Scivalos

Brindisi 23.7.68

ALLA SEZIONE CONTABILITA'

S E D E

e p. c.

ALLA SEZIONE INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale.-

Si prega Volere provvedere al rimborso del
deposito cauzionale di £. 1.500 -
versato dal Sig. ~~Salvo Antonio~~ 3-8-1947

Tale somma dovrà essere versata ~~al nome del~~
~~l'interessato ed a mezzo dell'allegato bollettino~~
~~di c/c per fitti arretrati.~~ -

MI/ta. -
~~~~~

32/c.p. 23.02  
1° lotto 23.02

Mand. 843  
del 21-8-68

387024

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Prot. N. 7496

Brindisi li 8 NOV. 1962

AL SIG. Bello Antonio

**RACCOMANDATA**

Via S. Maria - 1° lotto

**BRINDISI**

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962, n.231.-  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,  
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in  
**BRINDISI** Lotto 1° Scala 6

via S. Maria a suo tempo assegnatole in loca-  
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,  
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al  
D.P.R. 27.4.1962 n.231 ascende a £. ~~704.340~~ 638.400 =

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzio-  
ne oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti  
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è  
necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazio-  
ni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare  
dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero  
degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art.7  
della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua  
conferma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stes-  
sa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che  
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qual-  
siasi titolo.-

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GC/ta.-



R A C C O M A N D A T A

14-11-61

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI = B R I N D I S I =

OGGETTO: D.P.R. 27/4/1962 n° 231 .-

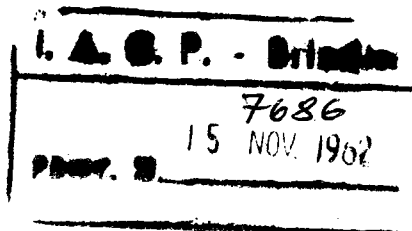
\*\*\*\*\*

In riferimento al foglio n°7496 di prot., comunico di accettare l'assegnazione a riscatto dell'alloggio da me occupato al prezzo di £ 704.340 e di volerlo pagare ratealmente in 5 anni.

Distinti saluti Bello Antonio

*Bello Antonio*

Mittente: Bello Antonio Via Isonzo Lotto I° scala "C" int.22  
Brindisi.-



All' Istituto

Autonomo Case Popolari

I. A. C. P. - Brindisi

7354

PROF. N.  
3 NOV. 1962

Brindisi

Il sottoscritto Bello Antonio  
abitante nel 1° lotto case popolari via  
Sonzio N° 1 int. 22 Brindisi, in virtù  
delle disposizioni della legge del 27-4-1962  
N° 231, chiede il riscatto dell'appartamento  
che occupa. Fa presente di voler pagare  
detto appartamento in 5 (cinque) anni.  
Allega alla presente l'assegno di € 5000  
(cinquemila) N° 04386239 del Istituto di  
Credito delle Case di risparmio Italiane  
per spese contrattuali.

Bello Antonio

A  
/

A  
/

not  
/

I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N.

7630

6 SET 1961

1 copia  
Inquad. n° 224  
del 14-9-61

XII/ve Sig. PRESIDENTE DELL'ENTE AUTONOMO  
CASE POPOLARI DI

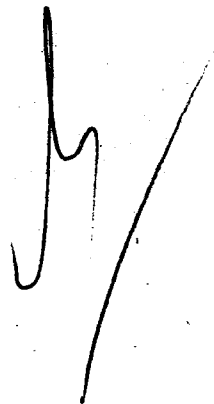
BRINDISI

Il sottoscritto *Bello Antonio* abitante in  
Brindisi al I° lotto delle Case Popolari Via Isonzo, con-  
siderato che il tasso di interessi (5,80%) per il riscatto  
della casa è elevato, in attesa che la legge sia rivista  
dal Governo, prega la S.V. di farsi avere il rimborso del-  
le L. 5.000 a suo tempo versate per le spese contrattuali.

In attesa ringrazio

*Bello Antonio*

Brindisi, 11 5.9.61



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---0---

|                        |
|------------------------|
| I. A. C. P. - Brindisi |
| PROT. N. 2445          |
| 30 NOV. 1959           |
| Brindisi, li           |

Rione.....

Pervenuta il .....

Isolato.....

Registrata al n.....

Alloggi.....

Firma del Funzionario

Stanze n.....

.....

DOMANDA

DI CESSIONE IN PROPRIETÀ DI UN ALLOGGIO POPOLARE AI SENSI DEL D.P.R.  
17.1.1959, N°2.

All'Istituto Autonomo per le Case  
Popolari della Provincia di  
BRINDISI

*Quinto*  
Il sottoscritto *Sig. Bello Antonio*  
nato a *Santonaci* il *19/2/1916* domiciliato a *Brindisi*  
*Via Donz. 1. int. 22. N°* Rione *Via Appia*  
Isolato *1* scala *C* Piano *1* Quartino *N° 22*  
chiede a codesto Istituto la cessione in proprietà dell'alloggio da  
lui tenuto in locazione dal *10-9-1947* composto di N° *2*  
vani ed accessori, - oppure - chiede a codesto Istituto ai sensi del  
2° comma dell'articolo 5 del D.P.R. 17.1.1959, n.2 la cessione in  
proprietà di un alloggio diverso da quello che attualmente occupa  
che si rendesse eventualmente disponibile nel medesimo Rione o nel  
Rione (1)..... e composto di N°.....vani ed accessori,  
in quanto l'alloggio da lui tenuto in locazione non è proporzionato  
al suo nucleo familiare (2).

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabi-  
lità : (1) dichiarazioni devono essere fatte tanto per l'uno che per  
l'altro coniuge non legalmente separato)

~~è~~ - non è

a) che \_\_\_\_\_ *ra Picone Maria* - non è (2)  
il proprio coniuge Sig. ....  
proprietario nel Comune di *Brindisi* di altra abitazione  
*./.*

(1) Indicare la località prescelta

(2) Cancellare la parte che non interessa

b) ~~che ha~~ non ha (2)

il proprio coniuge Sig. .... *Piccone Maria* - non ha (2)  
ottenuta l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendi-  
ta di altri alloggi costruiti con concorsi o contributo dello Sta-  
to o con mutui di cui alla Legge 10.8.1950, n. 715.

c) che ~~fa parte~~ non fa parte (2)

il proprio coniuge Sig. .... *Piccone Maria* ~~fa parte~~  
- non fa parte (2) di cooperativa che beneficia di detta Legge, e  
~~che usufruisca~~ - non usufruisca (2) di altri benefici sulla edi-  
lizia sovvenzionata dello Stato. In caso affermativo indicare  
quali .....

Il sottoscritto dichiara che la sua famiglia si compone come  
appresso:

| COGNOME E NOME          | Anno di<br>nascita | Relazione di<br>parentela |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| ... BELLO ... ANTONIO   | 19-2-1916          | ... CAPO FAMIGLIA         |
| ... PICCONE ... MARIA   | 10-1-1924          | ... <del>Moglie</del> ... |
| ... Bello ... Vito      | 2-10-1943          | ... <i>figlio</i> ...     |
| ... Bello ... Francesco | 2-8-1945           | ... <i>figlio</i> ...     |
| ... Bello ... Paolo     | 22-5-1951          | ... <i>figlio</i> ...     |
| .....                   | .....              | .....                     |
| .....                   | .....              | .....                     |

Il sottoscritto dichiara che i propri redditi di lavoro e degli  
altri suoi familiari sono i seguenti: (3)

|                                    |          |       |
|------------------------------------|----------|-------|
| ... <i>Stipendio</i> ...           | £ 50.100 | ..... |
| ... <i>Indennità militare</i> ...  | 10.779   | ..... |
| ... <i>Azienda di famiglia</i> ... | 17.998   | ..... |

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra esposto è perfetta-  
mente rispondente alla realtà e si obbliga fin d'ora a produrre, a  
richiesta dell'Istituto, la documentazione a comprova delle sue di-  
chiarazioni.

./.

- (2) Cancellare la parte che non interessa  
(3) Indicare nominativi ed importi

Il sottoscritto dichiara di accettare il prezzo relativo all'alloggio sopra richiesto, così come risulta dal bando e si impegna a pagarlo ~~in unica soluzione ovvero~~ (2) in non oltre 20 anni e precisamente in 10..... anni in rate mensili posticipate al tasso d'interesse del 5,80%.

Chiede, inoltre, l'ulteriore riduzione del prezzo di cessione nella misura dello 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio che ha in locazione dal 10-9-1947.....

Allega ricevuta n° 63.... vaglia postale di £.5.000 e lo Stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune con a tergò le attestazioni dell'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette comprovanti che nè il richiedente, nè il coniuge (non separato legalmente) sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C/1 e C/2 e per metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore a £.1.000 e che i predetti soggetti non sono proprietari nello stesso centro urbano (ove è sito l'alloggio da cedere in proprietà) di altra abitazione, che risulti adeguata ai bisogni della famiglia ai sensi dell'art.4 della Legge 1° marzo 1952, n.113.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute nel D.P.R. 17 gennaio 1959, n°2 e di ogni altra disposizione al riguardo.

Data 28-11-1959.....

*Bella Tutino*

(firma per esteso)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CERTIFICA, RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE

che la famiglia d *in Bello Uskono*  
*Via Souza, 1. Let. 22*

*è composta come segue:*

| N. d'ordine | Grado<br>di parentela | COGNOME E NOME | COMUNE<br>DI NASCITA | DATA DI NASCITA |      |      | DATA DI MORTE |      |      | NOTE |
|-------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------|------|------|---------------|------|------|------|
|             |                       |                |                      | Giorno          | Mese | Anno | Giorno        | Mese | Anno |      |
| 1           | Capo                  | Bello Antonio  | San Donaci           | 19              | 2    | 916  |               |      |      |      |
| 2           | Marito                | Piccone Maria  | Ussini               | 10              | 1    | 924  |               |      |      |      |
| 3           | Figlio                | Bello Vito     | Marconeri            | 2               | 10   | 943  |               |      |      |      |
| 4           | "                     | " Francesco    | Granolisi            | 2               | 8    | 946  |               |      |      |      |
| 5           | "                     | " Paolo        | "                    | 22              | 5    | 951  |               |      |      |      |

**Eventuali annotazioni**

*Rilasciata in carta libera per uso*

## Brindisi

24 OCT. 1959



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE  
(Avv. Giuseppe Genovese)

(Avv. Giuseppe Genovese)

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette  
BRINDISI

Si certifica

che il capo famiglia retro indicato non figura tassato agli effetti della imposta Complementare per l'anno 1959.

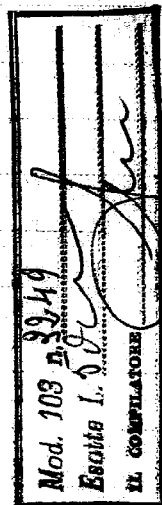
Si certifica inoltre che tutti i componenti della famiglia non figurano possessori di fabbricati in Brindisi?

Si rilascia per uso alloggio.

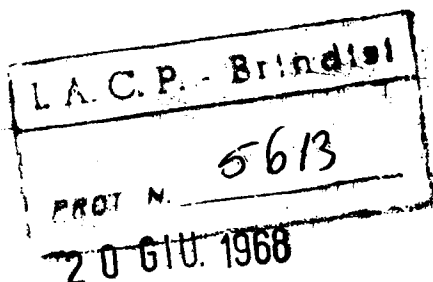
Brindisi, -5 NOV. 1959



Il Direttore



SPETT. ISTITUTO AUTONOMO  
CASE POPOLARI



= BRINDISI =

Avendo pagato integralmente il prezzo di acquisto del mio appartamento sito al 1° Lotto in Via Appia N. 81 interno 22, si prega voler provvedere alla trascrizione del contratto ed alla cancellazione della ipoteca gravante su detto alloggio.-

Si prega inoltre voler restituire allo scrivente la somma di £. 1.500 pagate come da ricevuta N. 00041 per il deposito cauzionale.-

In attesa distintamente saluto

A large, stylized handwritten signature, likely "Bello Antonio", written in dark ink.

BELLO ANTONIO

VIA APPIA N. 81/int. 22

BRINDISI

Brindisi 19/6/1968

V<sup>o</sup> Sig. *giu' W...*  
20.7.68  
A. De Cillis

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI  
\*\*\*\*\*

Prot.N. 6863

Brindisi, lì \_\_\_\_\_

19 LUG. 1961

AL SIG. \_\_\_\_\_

Bello Ubaldo Fittomb

Lotto 10 Scala C Int. 3

Via \_\_\_\_\_

Sanza

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.  
\*\*\*\*\*

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 540 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.40 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 2.644 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 540 vano per vani 3.40 £. 1.938

b- Canone consumo acqua normale ..... £. 500

c- Contributo per illuminazione scale ..... £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) ..... £. 59

2.644

TOTALE LIRE

=====

In quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

PA/MI/ta.

1181

10 Lotto

2 MAGGIO 1957

- SIG. ENZO MINNINI  
Vice Sicilia-n.7/a  
Se.D int.1

BRINDISI

S. P. C.1

→ - ALL'UFFICIO TECNICO

S E D E

OGGETTO:

Intervento modifica cucina.-

In accoglimento della Sua istanza in data 22/10/1956  
si autorizza la S.V. ad eseguire la demolizione (parziale del m.  
fianco centrale della cucina.-

Detta demolizione dovrà essere eseguita a tutte Sue cure  
e spese e sotto la sorveglianza del personale tecnico di questo  
Istituto, mentre rimane in facoltà dell'Istituto di richiedere la  
messa in pristino in caso di rilascio dell'alloggio.-

Si resta in attesa di conoscere la data in cui verranno  
eseguiti i lavori.-

IL PRESIDENTE  
(Gon. te. Paolo VALLARINO)

Pa/Mi/ci.

# DENUNZIA

## di Contratto Verbale di Affitto di Fabbricati



Il sottoscritto *Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi* locatore, dimorante a Brindisi dichiara di aver verbalmente stipulato le seguenti convenzioni, sotto l'osservanza delle norme dello speciale regolamento interno dell'Istituto per l'affitto degli alloggi fra esso denunziante e *il* Sig. *B. B. L. O. Antonio di Vito*, locatario, convenzioni che *hanno* esecuzione col giorno *10 Ottobre 1947*

### Oggetto della Convenzione

Designazione della casa locata: Alloggio N. *22* Scala *0* composta di vani *2* sito nell'isolato di *1° Lotte-Via Appia angelo via Isenze*

Rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato in data *registrato a Brindisi il* *al N.* *Vol.* *Foglio* *registro atti privati*

Durata della locazione: Il contratto ha la durata di un mese, ai soli effetti fiscali si denuncia per *10 mesi* e per L. *15.000,-* (lire *quindicimila*)

Contispettivi pattuiti: Canone mensile anticipato di L. *1.500,-* (lire *millescinquecento*)

Brindisi li *10 Ottobre 1947*

per l'Istituto Autonomo  
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

Il Presidente

*Benvenuto*



IL DENUNZIANTE

*Pietro M. M.*

Registrata la presente denuncia addì *7-10-47* N. *2582*  
vol. *11* foglio *registro atti privati* ed esatte L. *Contagugliato*



Procuratore

*[Signature]*